

Delibera n. 4/06/CONS

**Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/ce):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari**

L'Autorità

NELLA sua riunioni di Consiglio del 12 gennaio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 1999;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni

elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004.

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005.

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante “Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2005.

VISTA la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

VISTA la [delibera n. 2/00/CIR](#), recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la [delibera n. 10/00/CIR](#), recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la [delibera n. 13/00/CIR](#), recante "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la [delibera n. 14/00/CIR](#), recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;

VISTA la [delibera n. 15/01/CIR](#), recante “Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell’accesso disaggregato a livello di rete locale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001;

VISTA la [delibera n. 18/01/CIR](#), “Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la [delibera 24/01/CIR](#), recante “Disposizioni per l’implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292;

VISTA la [delibera n. 4/02/CIR](#), recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2001 di Telecom Italia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la [delibera n. 2/03/CIR](#), recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2002 di Telecom Italia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la [delibera n. 3/03/CIR](#), recante “Criteri per la predisposizione dell’offerta di riferimento 2003 mediante l’introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la [delibera n. 11/03/CIR](#), recante "Approvazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;

VISTA la [delibera n. 3/04/CIR](#), recante "Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2004" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004;

VISTA la [delibera n. 1/05/CIR](#), recante "Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 49/05/CIR recante “Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalità di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.A.” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005

VISTA la delibera n. 415/04/CONS del 1° dicembre 2004, recante “Consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005;

SENTITE, in data 16 febbraio 2005, le società Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. (congiuntamente);

SENTITA, in data 17 febbraio 2005, la società Tele 2 Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 17 febbraio 2005, la società Telecom Italia S.p.A. TIM Italia S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 415/04/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorità contenute nell'allegato A alla presente delibera ed il relativo sub allegato A1 contenente il modello di determinazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato;

CONSIDERATA l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato B al presente provvedimento;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 21 ottobre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (Mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorità in data 16 settembre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 21 settembre 2005;

CONSIDERATO che in merito alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM, condivide la scelta di non includere nel mercato rilevante sia i servizi di accesso attraverso altre portanti trasmissive (fibra ottica o infrastrutture di nuova generazione), sia i servizi di accesso di tipo *bitstream*, anche se, con riferimento a questa seconda tipologia di servizi, l'AGCM sottolinea l'esistenza di caratteristiche di contiguità con i servizi di *unbundling*, dovute all'evoluzione tecnologica che consente l'utilizzo di diverse forme di accesso per la fornitura all'utenza finale di servizi convergenti che in via prospettica dovranno essere attentamente valutate sotto il profilo concorrenziale;

CONSIDERATO che, relativamente agli obblighi di trasparenza, non discriminazione, orientamento al costo e di separazione contabile ed amministrativa, l'AGCM concorda con gli strumenti regolamentari che l'Autorità intende adottare per garantirne la piena applicazione e che l'AGCM ritiene, inoltre, estremamente significativa la scelta di non limitare l'impiego delle linee in *shared access* ed in *full unbundling* a specifiche finalità d'uso per la tipologia dei servizi ammessi e di utenza servita, ciò al fine di consentire un adeguato sviluppo di prodotti e servizi innovativi;

CONSIDERATO che, in merito alla fissazione delle condizioni economiche, l'AGCM esprime il proprio apprezzamento circa l'adozione di un meccanismo di *network cap* per i servizi di *unbundling*, condividendo, in particolare, l'articolazione in panieri quale misura finalizzata ad impedire pratiche di sussidi incrociati anticoncorrenziali ed altresì che, ai fini dell'individuazione dei prezzi di partenza e dei vincoli di riduzione del meccanismo di *network cap*, l'AGCM concorda con l'utilizzo della metodologia a costi storici pienamente allocati;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2005) D/205874 del 21 ottobre 2005, relativa allo schema di provvedimento concernente "Mercato dell'accesso

disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (Mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)" adottato dall'Autorità in data 16 settembre 2005 e notificato alla Commissione Europea ed ai Paesi membri in data 1° dicembre 2005;

CONSIDERATO che la Commissione Europea rileva, nella propria lettera, che la regolamentazione dello *shared access* - in assenza di servizi voce - deve essere coerente con la regolamentazione del *full unbundling* in termini di costi e funzionalità tecniche;

CONSIDERATO che la Commissione Europea comunica, nella propria lettera, di non avere commenti sull'analisi di mercato e che, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorità può adottare la decisione finale e, in tal caso, comunicarla alla Commissione;

CONSIDERATO che, in merito alle condizioni economiche del servizio di *shared access* in assenza di contratto telefonico con Telecom Italia, la regolamentazione previgente (delibere n. 2/03/CIR e n. 3/04/CIR) prevedeva, al fine di incentivarne la diffusione, il mantenimento del costo dello *shared access* anche nel caso in cui il cliente finale decideva di rinunciare al contratto telefonico con Telecom Italia e CONSIDERATO che l'Autorità si era riservata di rivedere tali misure alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di *shared access*;

CONSIDERATO il consistente sviluppo registrato dal servizio di *shared access*, e RITENUTO pertanto opportuno abrogare le misure transitorie di cui all'art. art. 2, comma 1, lettera b), punto 3) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 2 comma 15 della delibera 3/04/CIR e prevedere che, nel caso in cui l'utente receda dal contratto di servizio di telefonia vocale con Telecom Italia, le condizioni tecniche ed economiche del servizio di *shared access* si mutano in quelle del servizio di *unbundling* dati;

RITENUTO che il servizio di *unbundling* dati è soggetto alle medesime condizioni economiche e gestionali del servizio di *full unbundling*, e mantiene la medesima catena impiantistica del servizio di *shared access*, in quanto non sussistono ragioni tecniche che richiedano l'adozione della catena impiantistica del *full unbundling* quando, in assenza di un contratto telefonico del cliente con Telecom Italia, l'operatore fornisce i propri servizi in banda dati corrispondendo il canone del *unbundling* dati.

CONSIDERATO che le condizioni attuative degli obblighi regolamentari per la gestione del passaggio tra operatori previste agli artt. 17, 18 e 20 del presente provvedimento, nonché le misure a garanzia dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A al presente provvedimento, incidono sugli aspetti gestionali dei servizi di accesso disaggregato, allo stato regolati sulla base di accordi negoziali bilaterali tra l'operatore notificato e gli operatori alternativi, e tra gli operatori alternativi stessi e che l'adozione delle nuove modalità gestionali comporterà pertanto una rinegoziazione delle procedure di attivazione, disattivazione e passaggio delle linee

con l'operatore notificato, da avviare a partire dall'approvazione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli obblighi regolamentari di cui al capo II del presente provvedimento rimarranno in vigore fino al termine della successiva analisi di mercato e che viene fatta salva la possibilità, per l'Autorità, di procedere, nei casi motivati, ad un'attività di verifica e revisione delle condizioni attuative, di cui al capo III del presente provvedimento;

RITENUTO che, con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi regolamentari per la gestione del passaggio tra operatori previste agli artt. 17, 18 e 20, nonché alle misure a garanzia dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A, le modalità di effettiva implementazione di tali misure verranno verificate dall'Autorità, anche mediante interlocuzione con le associazioni dei consumatori e gli operatori, e RITENUTO pertanto opportuno che l'Autorità, nel corso del processo di implementazione, laddove ne ravveda la necessità, riveda tali misure al fine di introdurre adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente, da un lato, il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio operatore di accesso e, dall'altro lato, condizioni di equa ed effettiva competizione tra gli operatori;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

(Definizioni e riferimenti)

1. Ai fini del presente testo si intende per:
 - a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 - c) "operatore alternativo": un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato, già OLO (*Other Licensed Operator*).

- d) "operatore notificato", l'operatore di rete telefonica pubblica fissa identificato come operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante dell'accesso disaggregato all'ingrosso ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali;
- e) "accesso disaggregato alla rete locale", i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale metallica e di accesso condiviso alla rete locale metallica;
- f) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
- g) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
- h) "servizi di accesso disaggregato", i servizi che consentono agli operatori alternativi l'utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell'operatore notificato, nonché i relativi servizi accessori e sostitutivi;
- i) "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale" (c.d. *full unbundling*), il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- j) "servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale", (c.d. *sub-loop unbundling*) il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- k) "servizio di accesso condiviso" (c.d. *shared access*), il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica. In tale porzione di spettro, l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso fornisce servizi basati su tecnologia xDSL, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica;
- l) "servizio di *unbundling* dati", il servizio di accesso disaggregato che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato con l'uso della porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica; la catena impiantistica in centrale è la medesima del servizio di *shared access*.
- m) "co-locazione", il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per

l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;

- n) “prolungamento dell’accesso in fibra ottica”, il servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell’operatore notificato di un portante in fibra ottica tra il sito SL ed il sito SGU oppure tra l’SL ed un sito SL verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell’accesso presso il sito SGU;
- o) “canale numerico”, il servizio che consiste nella fornitura all'operatore alternativo di un flusso numerico con velocità di cifra a 34 Mbit/s tra la sede del cliente e la centrale dell’operatore notificato di competenza ove è fruibile il servizio di co-locazione, ovvero sino al sito dell'operatore alternativo posto nelle immediate vicinanze al sito della centrale dell’operatore notificato;
- p) "*High Performance Radio Local Area Network (HIPERLAN)*": un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz;
- q) "*Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)*": un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 – 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 – 5.350 MHz, 5.470 – 5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema è anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI;
- r) "*Short Range Device (SRD)*": dispositivo a radiofrequenza a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione ERC/REC 70-03.

2. Le definizioni dei termini tecnici riportati nel presente testo sono contenute nel Glossario e Definizioni annessi rispettivamente alle appendici A e B dell’Allegato A alla presente delibera.

3. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice.

Art. 2

(Identificazione del mercato rilevante e degli operatori aventi significativo potere di mercato)

1. L’Autorità adotta l’analisi del mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali, svolta tenendo in massima considerazione la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche e le Linee Diretrici, ai sensi dell’art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Il testo dell'analisi di mercato è riportato nell'allegato A alla presente delibera e nel relativo sub allegato A1 e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
3. L'analisi di impatto della regolamentazione è riportata nell'allegato B alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
4. Il mercato rilevante dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE) è definito come la domanda e l'offerta dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di servizi di accesso disaggregato alla sottorete rete locale e di servizi di accesso condiviso.
5. Il mercato di cui al precedente comma 4 ha dimensione geografica nazionale.
6. Nel mercato di cui al precedente comma 4 non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
7. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore Telecom Italia S.p.A. è notificato quale detentore di significativo potere di mercato nel mercato di cui al precedente comma 4.

Capo II

OBBLIGHI IN CAPO ALL' OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 3

(Obblighi in capo all' operatore notificato quale avente significativo potere di mercato)

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti in capo a Telecom Italia in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato di cui all'art. 2 gli obblighi descritti nei seguenti articoli del Capo II del presente provvedimento.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritti nel successivo Capo III.
3. Ove non diversamente specificato, gli obblighi dell'operatore notificato di cui al presente provvedimento si applicano egualmente ai servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, ai servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale nonché ai servizi di accesso condiviso.

Art. 4

(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete)

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse della propria rete di accesso locale metallica, con specifico

riferimento alla fornitura, agli operatori alternativi, dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso.

2. Ai sensi dell'art. 49. del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di co-locazione, prolungamento dell'accesso con portante in fibra e canale numerico, quest'ultimo unicamente in caso di indisponibilità comprovata dei servizi di accesso disaggregato.

3. Nella fornitura del servizio di accesso disaggregato, l'operatore notificato non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.

Art. 5

(Obblighi di trasparenza)

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 4, con riferimento, in particolare, alla pubblicazione di un'Offerta di Riferimento a validità annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente dettagliate condizioni tecnico-economiche e modalità di fornitura garantite da adeguate penali.

2. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo.

3. L'Offerta di Riferimento presenta le condizioni economiche, tecniche e di fornitura dettagliate e disaggregate per ciascun servizio.

4. L'Offerta di Riferimento include idonei *Service Level Agreement*, differenziati in SLA base e SLA *premium*, ed è sottoposta all'approvazione dell'Autorità.

5. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia predispone SLA contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento del servizio e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

6. L'Offerta approvata ha validità annuale a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 6

(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione con riferimento alle modalità tecnico-economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato nei confronti di altri operatori e delle proprie funzioni

commerciali, cioè di applicare condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e di fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate,

2. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate.

3. Telecom Italia garantisce nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni commerciali per le corrispondenti offerte nel mercato al dettaglio.

4. Nel caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di società collegate o controllate, l'operatore notificato è tenuto al rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali ovvero alle società controllate e collegate ed agli altri soggetti autorizzati.

Art. 7

(Obblighi di separazione contabile)

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile, prevedendo che la contabilità regolatoria riporti stati patrimoniali e conti economici separati per ciascun servizio di accesso fornito all'ingrosso e commerciale, corredati da *transfer charge* e prezzi di trasferimento interni.

2. Nel caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di società collegate o controllate, l'operatore notificato è tenuto al regime di separazione contabile che evidenzia l'insussistenza di sussidi incrociati.

Art. 8

(Obblighi di separazione amministrativa)

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. f della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione amministrativa, prevedendo che il personale incaricato della gestione dei servizi di accesso all'ingrosso sia diverso dal personale impiegato nelle divisioni commerciali, che le divisioni commerciali non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi di accesso all'ingrosso, che le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso trattino le richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi di accesso da parte degli operatori alternativi in modo uniforme ed indistinguibile dai servizi di accesso forniti alle proprie divisioni commerciali.

Art. 9

(Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta ad obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per i servizi di accesso disaggregato.
2. I prezzi dei servizi di accesso disaggregato sono ottenuti, nel rispetto del principio della parità di trattamento interno-esterno, dai costi storici effettivamente sostenuti dall'operatore notificato, sulla base dei costi pertinenti ai servizi erogati e della remunerazione del capitale investito, in misura fissata dall'Autorità al successivo Capo III.
3. Il prezzo di ciascun servizio di accesso è giustificato dai relativi costi pertinenti i quali sono esposti in maniera dettagliata nel documento di contabilità regolatoria congiuntamente ai criteri di allocazione dei costi ai servizi.
4. La contabilità regolatoria reca il conto economico, lo stato patrimoniale e un formato contabile recante quantità e prezzi unitari trasferiti internamente ed esternamente per ciascun servizio di accesso.
5. Telecom Italia nella propria contabilità regolatoria dà evidenza separata dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso nell'aggregato regolatorio Accesso.

Capo III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CAPO

II

Art. 10

(Servizio di accesso disaggregato)

1. Il servizio di accesso disaggregato prevede la fornitura del circuito tra il permutatore di "confine", installato nell'area di co-locazione della centrale di stadio di linea, ed il punto terminale del raccordo di utente, nel caso di servizi presso la sede dell'utente, o tra il permutatore di "confine" e l'ultimo armadio di distribuzione, nel caso di servizi in tecnologia DECT.
2. L'operatore notificato effettua una verifica sulla continuità elettrica e sulla qualità delle linee al momento della richiesta da parte di un operatore alternativo.
3. La verifica è fatta sulla base dei criteri per l'inserimento in rete degli apparati, resi noti a cura dell'operatore notificato per ciascuna tecnologia trasmissiva di accesso e tipologia di collegamento.

4. L'operatore notificato garantisce la continuità elettrica tra il punto finale ed il punto iniziale della tratta, nonché la rispondenza ai parametri trasmissivi per i quali la linea è stata qualificata.
5. Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti:
 - a) sistemi a bassa velocità quali ad es. POTS ed Euro-ISDN;
 - b) sistemi ISDN secondo le norme ETSI ETS 300 011 ed ETSI TS 102 080;
 - c) tecnologie ADSL quali: ADSL FDD over POTS racc. ITU-T G.992.1 annesso par. A.1.3, sistemi ITU-T G.992.2, sistemi ADSL2 FDD over POTS racc. ITU-T G.992.3 annesso par. A.1.3, sistemi ADSL2+ FDD over POTS racc. ITU-T G.992.5 annesso par. A.1.3, sistemi ETSI TS 101 388 V.1.3.1 (Maggio 2002), par. 4.1.2
 - d) sistemi trasmissivi ad elevata velocità quali HDSL 2B1Q 1168kbit/s ETSI TS 101 135 V1.4.1 - ETR 152, ADSL DMT ETR 328, G.Lite, ETSI TS 101 135 V.1.5.1 ITU G.991.1, VDSL ETSI-TS 101 270-1 V1.3.1 (Giugno 2003) ed ETSI-TS 101 270-2 V1.2.1 (Giugno 2003), SHDSL ETSI TS 101 524 V1.2.1 (Marzo 2003);
 - e) accesso alle radio-base DECT secondo le norme ETSI TS 102 080, ETSI TS 101 135 V.1.5.1 e ITU G.991.1.
 - f) ogni altra tecnologia trasmissiva con maschere spettrali compatibili con quelle di una tecnologia già prevista.
6. In caso sia richiesta l'introduzione di tecnologie trasmissive con caratteristiche spettrali diverse da quelle precedenti, l'Autorità riesaminerà i criteri di *spectrum management* congiuntamente con gli operatori in un opportuno tavolo tecnico.
7. Non vi sono limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che gli operatori installano sulla coppia/coppie richieste purché questi siano certificati e rispondano agli standard internazionali ammessi secondo quanto ai commi 5 e 6.

Art. 11

(Servizio di accesso condiviso)

1. L'accesso condiviso consente la realizzazione nella parte alta dello spettro di servizi (voce e dati) con tecnologie xDSL di un operatore alternativo, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica da parte dell'operatore notificato.
2. Il servizio di accesso condiviso, nel caso di splitter di centrale a carico dell'operatore richiedente, include la fornitura delle componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine" e da quest'ultimo al permutatore principale.

3. L'operatore notificato provvede alla fornitura opzionale dello splitter in centrale a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo, da pubblicare nell'offerta di riferimento. In tale caso il servizio di accesso condiviso include la fornitura delle sole componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di "confine".
4. L'operatore notificato è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di "confine", nonché, nel caso di splitter di centrale fornito dall'operatore richiedente, della gestione del raccordo dal ripartitore di "confine" al permutatore principale.
5. L'accesso condiviso è realizzato in due modalità:
 - a. Trasmissione di servizi xDSL in condivisione con servizi POTS (c.d. xDSL su POTS);
 - b. Trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi ISDN (c.d. xDSL su ISDN).
6. Per il servizio di ADSL su linea ISDN, la fornitura del servizio xDSL avviene predisponendo una seconda linea in accesso disaggregato condiviso.
7. Gli operatori concordano modalità gestionali congiunte per i casi di riparazione guasti della linea di fonia e/o della banda dati che richiedono la temporanea disattivazione della linea.

Art. 12

(Servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale)

1. Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale prevede la fornitura in noleggio e manutenzione della parte dei collegamenti metallici della rete di distribuzione che collega il punto terminale della rete nella sede dell'utente ad un punto di sezionamento, armadio di distribuzione, tra la rete primaria (dal permutatore urbano all'armadio di distribuzione stesso) e la rete secondaria (dall'armadio di distribuzione ai distributori, interni o esterni agli edifici) della rete telefonica pubblica fissa

Art. 13

(Servizio di co-locazione)

1. Il servizio di co-locazione è offerto nelle seguenti modalità:
 - a. FISICO A – in sala interna:

La co-locazione avviene in un locale separato dagli ambienti in cui sono presenti gli apparati dell'operatore notificato, esclusivamente adibito all'accesso degli operatori richiedenti, eventualmente condiviso da più operatori. L'operatore notificato:

- 1) prevede spazi di co-locazione tecnologicamente attrezzati, inclusivi del servizio di condizionamento e di fornitura dell'energia, che permettono di installare armadi con una modularità di tipo N3 (600X300X2200 mm);
- 2) prevede che gli spazi siano condivisi senza barriere tra operatori e siano organizzati in strutture di fila che consentano la distribuzione dell'alimentazione elettrica e l'attestazione degli apparati;
- 3) concorda con gli operatori richiedenti le norme che regolano la gestione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e degli impianti civili, security, safety, etc.) degli spazi oggetto di co-locazione;
- 4) fornisce una stazione di energia, prevedendo, se del caso ampliamenti alla propria stazione energia. Se necessario l'operatore notificato effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare le esigenze degli operatori co-locati.

b. FISICO B – esterno:

La co-locazione delle strutture degli operatori è realizzata in un apposito “cabinet/armadio” nei pressi dei siti dell'operatore notificato (recinto di centrale), eventualmente sul terreno dello stesso operatore notificato. Laddove non sia possibile la realizzazione della co-locazione all'interno del recinto di centrale dell'operatore notificato, l'operatore richiedente individua un sito esterno al recinto di centrale.

Per i restanti aspetti si rimanda a quanto previsto per la co-locazione di tipo FISICO A.

c. VIRTUALE A

Tale modalità di co-locazione consiste nella possibilità di co-locare apparati di proprietà degli operatori alternativi con manutenzione a cura dell'operatore notificato; il servizio può essere fornito senza spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.

d. VIRTUALE B

Tale modalità di co-locazione consiste nella possibilità da parte dell'operatore richiedente di affittare apparati dell'operatore notificato, che quindi ne cura anche la manutenzione. Il servizio non prevede spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.

e. VIRTUALE C (*co-mingling*)

Tale modalità di co-locazione consiste nella possibilità di co-locare, in locali dell'operatore notificato, apparati di proprietà dell'operatore richiedente con manutenzione a cura dello stesso. In tale caso l'operatore concorrente e quello notificato condividono spazi ed accessi.

2. Ciascun operatore richiedente:
 - a) assicura che le proprie apparecchiature soddisfino i necessari requisiti in termini di dissipazione termica per ciascun armadio, compatibilità elettromagnetica degli apparati/sistemi di telecomunicazioni (marcatura CE), equipotenzialità degli impianti di terra, conformità dei criteri installativi con quelli dell'operatore notificato, conformità della cablatura a criteri di sicurezza (afumex).
 - b) accetta gli standard aziendali in termini di *security* e *safety*.
 - c) in caso di documentata indisponibilità da parte dell'operatore notificato di fornire la propria stazione di energia in modo condiviso, realizza una propria stazione di energia, separatamente o congiuntamente con altri operatori. In tal caso l'operatore notificato fornisce le proprie infrastrutture civili al fine di facilitare tale realizzazione.

Le norme di dettaglio che disciplinano l'attestazione dei cavi, l'installazione degli apparati, la realizzazione e gestione dei punti di consegna, ecc., sono concordate fra le parti.

3. Le modalità di co-locazione di cui al comma 1, fatta eccezione per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati da parte dell'operatore notificato, sono accessorie alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione.

Art. 14

(Servizio di canale numerico)

1. L'operatore notificato fornisce il servizio di canale numerico tra il punto terminale del raccordo d'utente e l'interfaccia di consegna all'operatore richiedente. La fornitura del servizio include l'apparato in sede d'utente e garantisce un flusso numerico simmetrico punto-punto a velocità costante.
2. Il servizio di canale numerico è previsto con interfaccia di consegna presso la centrale SL di riferimento, con interfaccia di consegna presso la centrale SGU di riferimento e con interfaccia di consegna presso un sito dell'operatore richiedente nelle immediate vicinanze della centrale.
3. L'operatore notificato, in sostituzione alla disaggregazione fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia di consegna presso la centrale SL di riferimento nei casi in cui l'operatore è co-locato in una centrale SL

e l'utente non è raggiungibile tramite un accesso fisico (ad es. perché rilegato con MUX).

4. L'operatore notificato, in sostituzione alla disaggregazione fisica, ha l'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico con interfaccia di consegna presso la centrale SGU di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze) nei casi in cui non è possibile alcuna forma di co-locazione presso la centrale SL e l'operatore è co-locato nella centrale SGU di riferimento (o nelle sue immediate vicinanze).
5. Il servizio di canale numerico è offerto con velocità Nx64Kbps, 2Mbps, NxSHDSL fino a 9,2Mbps e 34Mbps.
6. L'offerta di canale numerico reca la disponibilità annua del servizio ed i parametri di qualità specificati nelle Racc. ITU-T G.821 / G.826 G.823 / G.825 e G.822.
7. L'operatore notificato prevede per il *provisioning* ed *assurance* livelli di SLA e penali almeno analoghi a quelli previsti per il servizio di segmenti terminali di linee affittate di uguale capacità.

Art. 15

(Servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra)

1. Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra prevede la fornitura di fibra ottica spenta tra una centrale di stadio di linea dell'operatore notificato e la centrale SGU di competenza o tra due centrali di stadio di linea dell'operatore notificato tra cui esistano infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti).
2. In caso di comprovata indisponibilità del servizio, per assenza di risorse di rete, l'operatore notificato ha l'obbligo di:
 - offrire la condivisione delle infrastrutture civili al fine di permettere all'operatore richiedente di installare la propria infrastruttura trasmissiva;
 - offrire un servizio di co-locazione sui propri siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'operatore al fine di consentire a quest'ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio.
3. L'operatore notificato inserisce nell'Offerta di Riferimento i servizi di condivisione delle sue infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato. In particolare sono oggetto di offerta:
 - cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti fisici;
 - tralicci, recinti per shelter, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi basati su portanti radio.

Art. 16

(Condizioni generali di offerta)

1. I contenuti dei contratti per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sono negoziati dalle parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. L'operatore notificato fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete è specificamente ammesso l'uso dei servizi di accesso disaggregato al fine di produrre segmenti terminali di linee affittate da impiegare per servizi a clienti finali o ad altri operatori.
3. Nell'ambito delle negoziazioni del contratto per la fornitura del servizio di accesso disaggregato, l'operatore notificato fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo di valutazione da parte dell'operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio.
4. Durante la vigenza del contratto l'operatore notificato fornisce senza ritardi agli operatori che ne fanno richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
5. Il contratto tra l'operatore notificato e l'operatore richiedente costituisce in capo a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura dell'operatore notificato, nei limiti di quanto in esso stabilito conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e del Codice.
6. La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato relativo al singolo cliente è determinata sulla base della durata del contratto tra l'operatore alternativo e tale cliente.
7. Ogni operatore fornisce alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e circa le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilità di usufruire della prestazione di "*carrier selection*".
8. Le parti adottano idonee procedure per la salvaguardia dei dati personali del cliente.

Art. 17

(Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato)

1. La fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato, con riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi di fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del servizio, avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento interno-esterno. In particolare, il

provisionig avviene nei medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

2. Nel trasferimento dell'accesso al cliente dall'operatore notificato all'operatore richiedente e viceversa i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo, per non generare discriminazioni tra clienti diversi e recare disservizio al cliente.

3. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore richiedente contiene:

- a. la tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare;
- b. la data attesa di consegna;
- c. l'eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;
- d. l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di accesso disaggregato presso la stessa sede cliente o altre sedi cliente di interesse;
- e. l'anagrafica del servizio richiesto.

4. L'operatore richiedente conserva copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente attestante la volontà di quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed in caso di contestazioni la esibisce alle parti interessate.

5. Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete per la tipologia di accesso richiesto e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attività di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio è certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attività non può in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.

6. Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di canale numerico, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato esclusivamente nei casi in cui:

- a. non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;
- b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.

7. In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato sia respinta, l'operatore notificato fornisce all'operatore richiedente adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.

8. L'operatore notificato prevede soluzioni alternative di co-locazione (ad esempio co-mingling) e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, in particolar modo anche nei siti dove non è ancora resa disponibile la co-locazione fisica.

9. Le richieste dei servizi di accesso disaggregato sono soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine (data e ora) di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano dalle proprie divisioni commerciali, da società controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori concorrenti.

10. Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti a cura dell'operatore notificato siano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati dal momento in cui è segnalato il guasto, devono essere pari a quelli che l'operatore notificato garantisce alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

11. L'operatore notificato garantisce la possibilità per l'operatore alternativo di corrispondere il prezzo complessivo relativo all'attività di predisposizione dei siti di collocazione entro 24 mesi dalla data di realizzazione della medesima, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA. La quota mensile per linea attivata è determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei 24 mesi, l'operatore corrisponde all'operatore notificato l'eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo al netto delle quote mensili già versate.

12. L'operatore notificato garantisce all'operatore alternativo che ha richiesto l'accesso ad un dato sito, la possibilità di acquisire immediatamente, indipendentemente dal livello di avanzamento delle attività di predisposizione del sito stesso, qualsiasi cliente dell'operatore notificato presso quel sito avvalendosi delle infrastrutture dell'operatore notificato ed al medesimo prezzo previsto per il servizio di accesso disaggregato prescelto. Dall'acquisizione del cliente fino alla presa di consegna del sito, per i servizi voce e dati offerti attraverso le proprie infrastrutture, l'operatore notificato pratica i prezzi relativi ai corrispondenti servizi regolamentati, impegnandosi a garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi all'utente finale.

13. In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di *shared access*, di *unbundling* dati e *full unbundling*, l'operatore notificato garantisce all'operatore che ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna dell'ampliamento, la possibilità di poter acquisire immediatamente nuovi clienti. A tal fine, fino alla consegna degli ampliamenti ai permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni economiche previste dalla regolamentazione vigente.

Art. 18

(Principi generali per il passaggio dei clienti tra gli operatori)

1. Le procedure di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso e completamente disaggregato) sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso

l'operatore notificato. Le procedure concordate negli SLA dei servizi di *unbundling* per la gestione della migrazione dei clienti finali da un operatore ad un altro sono volte a minimizzare il disservizio all'utenza finale e a garantire uguali opportunità competitive tra gli operatori nel mercato a valle. Tali procedure prevedono:

- a) che la richiesta di migrazione possa essere comunicata dal cliente finale all'operatore verso cui intende migrare ("*recipient*");
- b) che l'operatore *recipient* trasmetta la richiesta di migrazione a Telecom Italia;
- c) che Telecom Italia comunichi, senza indugio, detta richiesta all'operatore che cede il cliente ("*donating*");
- d) che nel caso il cliente abbia attivi servizi *bitstream* con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 10 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore *donating* prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
- e) che nel caso il cliente abbia attivi servizi di *unbundling* (ULL e SA) con un operatore alternativo, Telecom Italia preveda un tempo non inferiore a 20 giorni solari dalla data di comunicazione all'operatore *donating* prima di dar seguito alla disattivazione del servizio intermedio;
- f) che la procedura di disattivazione sia interrotta dall'operatore *donating* qualora quest'ultimo, effettuate le proprie verifiche con il cliente finale, comunichi la volontà di quest'ultimo di non recedere dal servizio;
- g) che Telecom Italia dia evidenza al *recipient*, senza indugio, della eventuale interruzione della procedura di migrazione;
- h) che, allo scadere del termine di cui ai punti d) ed e), in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del *donating*, Telecom Italia esegua e notifichi l'avvenuta operazione di migrazione sia al *donating* che al *recipient*;
- i) che i termini di cui ai punti d) ed e) non si applichino qualora l'operatore *donating* sia Telecom Italia, essendo le verifiche amministrative già previste nel processo di attivazione dei servizi;
- j) che, in caso di rientro in Telecom Italia, l'utente possa, a sua scelta, inoltrare la richiesta di disattivazione anche all'operatore *donating* secondo le modalità di cui all'articolo 19.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 per l'attivazione dei servizi di accesso disaggregato qualora l'operatore *donating* sia Telecom Italia, in caso di comunicazione al *recipient* da parte del cliente della volontà di passaggio ad altro operatore, qualora l'operatore *donating* sia diverso da Telecom Italia ed impieghi servizi di accesso disaggregato, la richiesta reca le seguenti informazioni:

- a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
- b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizio di accesso disaggregato;
- c) indicazione dell'operatore *donor* e data di sottoscrizione del contratto con quest'ultimo;
- d) data richiesta per la disattivazione del servizio.

Art. 19

(Procedure per la disattivazione dei servizi di accesso disaggregato)

1. Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso con l'operatore alternativo, quest'ultimo è tenuto a restituire il controllo dell'accesso all'operatore notificato nei termini e modalità previste al presente articolo. Se il recesso è a causa di trasloco da parte del cliente, l'obbligo di restituzione della linea è sospeso per un periodo di 30 giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore alternativo.
2. Qualora, l'operatore alternativo titolare del contratto con il cliente finale riceva da quest'ultimo la comunicazione contenente la sua volontà di recedere dal servizio di accesso con l'indicazione della data per la cessazione del servizio medesimo, la inoltra senza indugio all'operatore notificato, secondo le modalità di cui al comma 4, e comunque nel termine utile per rispettare la volontà dell'utente in linea con quanto previsto dal contratto per i tempi di preavviso.
3. Nel caso in cui il recesso avvenga in assenza di richieste di *number portability* verso altro operatore, l'operatore a cui il numero ritorna in disponibilità si impegna a non riutilizzarlo per un periodo di almeno 30 giorni, ciò al fine di consentire che l'operatore che ha acquisito il cliente precedentemente intestatario del numero possa a sua volta in tale lasso di tempo richiederne la portabilità. In tal senso, tutti gli operatori stipulano accordi bilaterali di gestione diretta della portabilità del numero che garantiscano, tra l'altro, il passaggio degli utenti tra operatori che impiegano i servizi di accesso disaggregato.
4. L'operatore alternativo che riceve la richiesta di disattivazione del servizio di accesso disaggregato accompagnata dalla richiesta di portabilità del numero con rientro nella rete dell'operatore notificato la invia in formato elettronico all'operatore notificato indicando:
 - a. Anagrafica del cliente
 - b. Modalità di cessazione
 - c. Indirizzo
 - d. Posizione dell'operatore al permutatore
 - e. Recapito alternativo cliente (Facoltativo)
 - f. Data di cessazione
5. L'operatore notificato invia entro il giorno della ricezione della richiesta l'accettazione e invia, al più tardi entro i tre giorni lavorativi precedenti la data di cessazione, la notifica di validazione o di rifiuto, specificando la causale del rifiuto.
6. Entro la data di cessazione l'operatore notificato invia la notifica di espletamento per consentire all'operatore concorrente di effettuare sui propri sistemi la deconfigurazione del cliente e completare il rilascio della risorsa.

7. Sono previste tra le causali specifiche di rifiuto nel caso di richiesta di cessazione con rientro:

- a. la mancata accettazione del riallaccio della linea da parte del cliente contattato dall'operatore notificato. In questo caso l'operatore concorrente si impegna a ricontattare il cliente per verifiche.
- b. impossibilità tecnica di gestire il rientro del cliente sulla propria rete da parte dell'operatore notificato, il quale comunicherà tale impossibilità all'operatore concorrente affinché questi possa informare il cliente dell'impossibilità di rientro nella rete dell'operatore notificato.

8. Nel caso di irreperibilità o indisponibilità del cliente, l'operatore notificato modifica la data di disattivazione, laddove tali irreperibilità o indisponibilità, nei limiti dell'ordinaria diligenza, non siano state risolte.

Art. 20

(Procedure per il passaggio tra operatori)

1. Le procedure di passaggio delle linee di accesso disaggregato (condiviso e completamente disaggregato) rispettano i seguenti criteri:

- a. La richiesta di accesso completamente disaggregato da parte di un operatore alternativo determina la cessazione automatica di qualsiasi altro servizio finale, dell'operatore notificato o di altro operatore, fornito sulla linea dall'operatore notificato o da altro operatore (mediante servizi di accesso disaggregato o di larga banda o di altri servizi all'ingrosso).
- b. La richiesta di accesso disaggregato condiviso da parte di un operatore alternativo determina la cessazione automatica di qualsiasi servizio finale in tecnologia xDSL precedentemente fornito sulla linea dall'operatore notificato o da altro operatore (mediante servizi di accesso disaggregato condiviso o di larga banda o di altri servizi all'ingrosso).
- c. Le richieste di servizi di accesso disaggregato condiviso su linee già fornite in accesso completamente disaggregato ad un altro operatore alternativo sono respinte, fatto salvo il caso in cui il servizio di accesso disaggregato condiviso non si configuri come servizio di *unbundling* dati. Quest'ultimo è trattato alla stregua del normale servizio di *unbundling*.

2. Gli operatori concordano le modalità di comunicazione delle richieste di attivazione (da parte del *recipient*) e di interruzione dell'attivazione (da parte del *donating*), producendo, in caso di contestazione, idonea documentazione attestante la volontà del cliente in forma scritta di recedere dal precedente contratto ed attivare i nuovi servizi o di mantenere il contratto con l'operatore precedente.

3. Le procedure di passaggio tra operatori e migrazione tra servizi diversi garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale, in particolare:

- a. l'operatore notificato, in caso di cambio di tecnologia nell'ambito del contratto con un medesimo operatore garantisce la sincronizzazione delle operazioni di cambio di fornitura in accordo con le richieste dell'operatore richiedente; nel caso di passaggio da accesso condiviso ad accesso dedicato l'operatore richiedente fissa se e quando cambiare le infrastrutture sottiacenti al servizio.
- b. l'operatore notificato, al fine di minimizzare il tempo di disservizio del cliente in caso di passaggio del cliente tra gli operatori alternativi, si impegna a sincronizzare le attività di attivazione e disattivazione dei servizi previo accordo tra gli operatori interessati.

Art. 21

(Condizioni generali di offerta del servizio di co-locazione)

1. Con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento, l'operatore notificato fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio, nonché i criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilità, prevedendo l'eventualità per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale.

2. L'operatore notificato prevede, altresì, la possibilità di installare, a cura degli operatori co-locati, misuratori di energia che consentano di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita dichiarata all'operatore notificato ma sulla base degli effettivi consumi.

3. Le condizioni economiche relative ai servizi di energia sono formulate sulla base del principio di non discriminazione interno-esterno. Eventuali costi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti verso i fornitori di energia sono ripartiti su tutti i consumi, inclusi quelli relativi alla fornitura per usi interni.

4. L'operatore notificato esplicita nell'Offerta di Riferimento:

- a. la possibilità per gli operatori co-locati di installare negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, che, nel rispetto degli standard internazionali, non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilità dei servizi);
- b. la possibilità di richiedere i servizi di co-locazione virtuale (incluso il *co-mingling*) anche indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia;

- c. le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione e gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due operatori co-locati nel medesimo sito;
 - d. la disponibilità del servizio di co-locazione virtuale A e B per gli apparati di raccolta xDSL già impiegati dall'operatore notificato ovvero quelli rispondenti agli standard tecnici di compatibilità spettrale, elettromagnetica ed ambientale previsti per la co-locazione e per i quali l'operatore notificato è in grado di effettuare la manutenzione;
 - e. la formulazione di una proposta per il servizio di sopralluogo dei siti di centrale sulla base di un contributo a tantum ed un costo orario.
5. L'operatore notificato e l'operatore che richiede il servizio di co-locazione garantiscono, nell'ambito delle rispettive attività, la sistemazione a regola d'arte degli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato.
 6. L'operatore notificato garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore.
 7. Ciascun operatore garantisce che le proprie attrezzature co-locate nei locali dell'operatore notificato soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.
 8. Ove siano disponibili spazi inutilizzati, è possibile per l'operatore alternativo richiedere l'ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamenti dalla sala operatore alla sala permutatore dell'operatore notificato senza alcun processo di pianificazione. Le attività di ampliamento saranno realizzate dall'operatore notificato entro 45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni se tali opere non sono necessarie.
 9. Operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici concordati secondo quanto all'art. 13, possono installare nei siti di co-locazione apparati finalizzati a realizzare il rilegamento con la propria rete, senza limitazioni riguardo alle tecnologie trasmissive e di commutazione utilizzate.
 10. L'operatore notificato fornisce a condizioni trasparenti ed orientate al costo il servizio di raccordo interno di centrale tra gli apparati degli operatori presenti nel sito, inclusi i propri, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione e dall'uso del raccordo, assicurando livelli di SLA e penali analoghi a quelli previsti per i flussi di interconnessione.
 11. Gli operatori in co-locazione fisica hanno la facoltà di subaffittare parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi, a nome di questi ultimi, al rispetto degli obblighi concordati con l'operatore notificato ai sensi dell'art. 13. In particolare, la presenza di eventuali operatori subaffittuari non deve comportare per l'operatore notificato oneri gestionali diversi da quelli relativi alla presenza dei soli operatori in co-locazione. A tal fine, il personale e gli apparati dell'operatore subaffittuario rispettano i medesimi

impegni e vincoli concordati tra l'operatore notificato e l'operatore affittuario sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo.

Art. 22

(Modulo standard per co-locazione)

1. Il modulo standard per co-locazione è costituito dallo spazio necessario per l'installazione da parte dell'operatore di 2 telai di dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200 mm, comprendente i necessari spazi di accesso e manovra, come definiti dagli standard ETSI, per una superficie pari ad almeno 4 metri quadri. Nel caso di doppio telaio 600x300x2200 mm, i telai sono collocati, ove possibile, in modo contiguo sulla stessa fila, mentre nel caso di telai bifronte, i telai sono disposti in modo che sia garantita l'accessibilità anteriore e posteriore. Fanno parte del modulo base gli spazi occupati dal permutatore di confine lato operatori per l'attestazione di almeno 2000 coppie metalliche, oppure, su richiesta dell'operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché dal permutatore ottico per almeno 20 fibre.
2. In relazione a ciascun modulo standard, deve essere garantita una dissipazione di potenza fino a 2 kilowatt. L'installazione di apparati che prevedono una dissipazione superiore è soggetta a specifica analisi di fattibilità.
3. La definizione del suddetto modulo standard non preclude la possibilità per l'operatore alternativo di installare telai di dimensioni diverse, purché gli spazi occupati e le dissipazioni ad essi relative siano compatibili con spazi e dissipazioni definiti ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Relativamente al servizio di co-locazione virtuale A e B, l'operatore notificato indica la lista degli apparati DSLAM certificati di cui è in grado di gestire la manutenzione, tale lista include almeno tutti gli apparati impiegati da quest'ultimo.
5. In merito al servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore notificato, l'operatore notificato fornisce tutte le tipologie di apparati impiegate per i propri servizi xDSL e fissa la modularità minima del numero di linee acquistabili pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem.
6. Relativamente ai servizi di co-locazione in co-mingling, l'operatore notificato permette l'installazione negli spazi di co-locazione di qualsiasi apparato utilizzato per servizi di accesso disaggregato nel rispetto delle norme tecniche e di compatibilità spettrale, elettromagnetica ed ambientale prefissate ai sensi dell'art. 13

Art. 23

(Subentro in spazi di co-locazione)

1. L'operatore notificato inserisce nell'Offerta di Riferimento la possibilità di subentro totale o parziale da parte di un operatore alternativo (operatore cessionario) in spazi di co-locazione contrattualizzati da un terzo operatore (operatore cedente).
2. Il subentro è subordinato all'accordo tra operatore cedente ed operatore cessionario.
3. Nell'ipotesi di subentro, nella fase preliminare di verifica, di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore, l'operatore notificato non può utilizzare in proprio gli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente.
4. L'operatore notificato aggiorna i database delle risorse di co-locazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia del contratto di cessione dando evidenza in tale database degli eventuali spazi contrattualizzati ma non ancora presi in consegna dall'operatore richiedente.
5. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dalla disponibilità degli stessi. Nel caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori sono tenuti a fornire all'Autorità evidenza che esso verrà utilizzato entro 30 giorni. In caso contrario, tale modulo verrà dichiarato disponibile per altri operatori

Art. 24

(Condizioni generali di offerta relative all'accesso disaggregato alla sottorete locale)

1. L'operatore notificato mette a disposizione lo spazio fisico e le risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti degli operatori che intendono usufruire del servizio di accesso alla sottorete locale.
2. L'operatore notificato rende altresì disponibili le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla sottorete locale, in particolare gli spazi per l'ubicazione degli apparati del soggetto richiedente, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.
3. Gli elementi minimi necessari che sono resi disponibili dall'operatore notificato sono:
 - a. informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici intermedi della rete locale;
 - b. informazioni relative a disponibilità di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso;

- c. condizioni tecniche relative all'accesso alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della sottorete locale;
- d. procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso;
- e. servizi di co-locazione nei punti di accesso alla sottorete locale dove per "co-locazione" si intende la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario;
- f. opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto;
- g. caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere installate;
- h. condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti;
- i. norme di sicurezza;
- j. norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.

Art. 25

(Condizioni per l'offerta *wholesale* del servizio di accesso disaggregato)

1. Gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale dell'operatore notificato, hanno facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ad altri operatori.
2. In caso di contestazione gli operatori, secondo le procedure concordate tra operatore notificato ed operatori concorrenti, producono copia del contratto sottoscritto con il cliente finale all'operatore notificato, o, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con l'operatore notificato, copia della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con l'operatore notificato.
3. L'operatore notificato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di modalità e termini della fornitura dei servizi di accesso disaggregato stabilite dal presente provvedimento.
4. In caso di richiesta di portabilità del numero contestuale alla richiesta di accesso disaggregato, l'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.

Art. 26

(Aspetti procedurali)

1. Le fasi procedurali per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e di quelli di co-locazione sono:

- a. pubblicazione (sul sito dedicato ai servizi *wholesale*) da parte dell'operatore notificato delle informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione;
- b. richiesta da parte degli operatori all'operatore notificato dei servizi di accesso disaggregato o di co-locazione nell'area di interesse;
- c. fornitura delle informazioni di cui al punto b) sui siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione in adempimento agli obblighi informativi;
- d. avvio dello studio di fattibilità da parte dell'operatore notificato su richiesta dell'operatore alternativo;
- e. risposta da parte dell'operatore notificato circa la fattibilità, con il dettaglio degli oneri necessari debitamente giustificati;
- f. richiesta da parte dell'operatore alternativo all'operatore notificato della fornitura del servizio;
- g. avvio attività operativa per la fornitura del servizio richiesto;
- h. consegna del servizio e collaudo.

2. La fornitura dei diversi servizi di accesso disaggregato e di co-locazione avviene con modalità prestabilite e senza indebiti ritardi, nel rispetto del *Service Level Agreement*.

Art. 27

(Fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato)

1. L'operatore notificato predispone ed aggiorna una banca dati contenente le informazioni sulle disponibilità di spazi di co-locazione nei singoli siti e su ciascuno Stadio di Linea aperto all'*unbundling* con il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli *unbundling* e interconnessione, con indicazioni di tipo anagrafico e tipologia degli impianti di condizionamento ed energia, con indicazioni sul livello di riempimento dei permutatori e l'occupazione di coppie al permutatore.

2. Il database prevede le indicazioni circa la possibilità di ampliare il sito per moduli *unbundling* e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio è disponibile o è necessario l'ampliamento della sala, gli spazi modulo già predisposti liberi o liberabili e le coppie al permutatore libere e liberabili secondo quanto all'art 23 comma 6 della presente delibera; il database tiene conto anche delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori.

3. Tale database include altresì le informazioni relative alla disponibilità di portanti in fibra ottica per il servizio di prolungamento dell'accesso su fibra ottica, sulla disponibilità di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore alternativo può installare la propria infrastruttura trasmissiva.
4. Il database riporta le consistenze di ciascun segmento della rete di accesso (numero di coppie posate nella rete primaria e secondaria) ed il numero di coppie attive dettagliate per ciascuna tecnologia trasmissiva ammessa (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), nonché il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti all'ULL ed il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio.
5. Il database riporta le aree di copertura della rete di accesso tramite gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale dei cavi di rete primaria e secondaria, inclusi delle caratteristiche fisiche dei cavi impiegati (diametro dei conduttori, tipo di isolamento, ecc.).
6. Il database deve consentire agli operatori, con l'ausilio delle sole tabelle dal manuale delle procedure di *unbundling* dell'Offerta di Riferimento, la verifica di disponibilità di un particolare servizio di accesso ad una data velocità trasmissiva su una data linea. Il database riporta in dettaglio tutti i parametri necessari a tale fine ed è aggiornato entro 5 giorni lavorativi dalla variazione della disponibilità delle risorse della rete di accesso e di co-locazione.
7. L'operatore notificato pubblica e comunica all'Autorità, con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio dei lavori, le attività di ampliamenti/modifiche di porzioni di rete, ed, in particolare, l'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete.
8. L'operatore notificato prevede l'accesso in tempo reale da parte degli operatori alle informazioni aggiornate di cui al presente articolo attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi di *unbundling* e *shared access*.
9. L'operatore notificato comunica su base bimestrale all'Autorità copia integrale del database di cui al presente articolo.

Art. 28

(Modalità di adempimento degli obblighi informativi)

1. Oltre all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 27, l'operatore notificato fornisce, su richiesta dell'operatore alternativo, entro 5 giorni lavorativi, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:
 - a. elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata dall'operatore notificato e ubicazione geografica dei siti di co-locazione;
 - b. mappe relative all'area servita da ciascun sito;

- c. numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
 - d. archi di numerazione afferenti a ciascun sito;
 - e. centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
2. L'operatore notificato fornisce altresì, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'Offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione o di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro 5 giorni lavorativi, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo le modalità indicate dai provvedimenti dell'Autorità.
3. L'operatore notificato ha l'obbligo di soddisfare ogni ulteriore ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati di informazione utili a valutare l'adesione ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione.
4. La procedura contenuta nei contratti con gli operatori richiedenti l'accesso disaggregato prevede la fornitura all'operatore notificato da parte degli operatori concorrenti delle informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei mesi di anticipo

Art. 29

(Studio di fattibilità)

1. L'operatore notificato comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni, lo studio di fattibilità relativo ai siti nelle aree d'interesse di quest'ultimo. In caso di esito positivo, riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento all'attuale capacità di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed all'eventuale necessità di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti, nonché fornisce il preventivo economico per l'allestimento dei siti; in caso di esito negativo, fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità, nonché indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione.
2. L'operatore notificato ha l'obbligo di fornire ogni approfondimento richiesto dall'operatore utile alla valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere all'operatore notificato la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, eventualmente con il ricorso a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.
3. L'operatore notificato valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.
4. L'operatore notificato adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni

praticate all'operatore notificato per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, nonché a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e delle fatture pagate a soggetti terzi fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.

5. L'operatore notificato fornisce, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.

Art. 30

(Gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale)

1. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste sono improntate alla massima efficienza ed adottano, ove compatibili, i più evoluti mezzi di comunicazione informatici.

2. L'operatore che richiede la fornitura di un servizio di accesso disaggregato o di un servizio di canale numerico trasmette all'operatore notificato un ordine di lavorazione in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax), nel quale riporta esclusivamente i dati indicati dall'Autorità.

3. L'operatore alternativo che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, conserva l'originale dell'ordine trasmesso all'operatore notificato, unitamente alla documentazione relativa al contratto con il proprio cliente e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con altro operatore alternativo o con l'operatore notificato che si è rivolto direttamente al *recipient*, alla manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con l'operatore precedente.

4. Laddove previsto dalla normativa vigente, l'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato comunica al cliente le informazioni di cui all'art. 4 del d. lgs. 185 del 1999, prima dell'inoltro dell'ordine all'operatore notificato.

5. In caso di richiesta contestuale della prestazione di portabilità del numero, l'operatore notificato gestisce le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalità di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilità del numero.

6. L'obbligo di portabilità del numero è indipendente dalla tipologia di servizio di accesso eventualmente richiesto.

7. L'operatore notificato, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite al presente provvedimento.

8. L'operatore notificato comunica all'operatore alternativo con 5 giorni di anticipo la data e l'ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.

9. Nel caso di contestazione da parte del cliente finale e di verifica della mancanza di un contratto valido con l'operatore che ha richiesto il servizio di accesso, nonché di verifica della mancanza di una idonea dichiarazione attestante la volontà di recedere dal contratto con l'operatore preesistente, l'operatore che ha richiesto il servizio di accesso sostiene le spese per il ripristino dell'accesso del cliente finale all'operatore di accesso preesistente.

Art. 31

(Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato)

1. La capacità di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale è fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.
2. La capacità di evasione giornaliera minima fissata al precedente comma è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.
3. L'Autorità si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in conformità con le esigenze del mercato.

Art. 32

(Informazioni sul calendario delle attività di allestimento dei siti di co-locazione)

1. L'operatore notificato fornisce agli operatori interessati, a cadenza mensile, una informativa dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a. data di conferma degli ordinativi;
 - b. regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;
 - c. data indicativa di prevista consegna.
2. L'operatore notificato fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di 5 giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito già operativo.

Art. 33

(Qualificazione xDSL: vincoli sulla velocità)

1. Telecom Italia certifica la velocità xDSL per ciascuna coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo, a richiesta, l'indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore. Tale attività è fornita senza la corresponsione di contributi.
2. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione è tenuto a darne comunicazione all'operatore notificato solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di *assurance* sulla stessa.

Art. 34

(Aspetti economici - Principi generali)

1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.
2. Il tasso di remunerazione del capitale impiegato per i servizi di accesso dell'operatore notificato è pari a 10,2 %.
3. I prezzi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono basati sui costi effettivamente sostenuti nel rispetto del meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi di cui all'art. 36 del presente provvedimento. In particolare, con riferimento ai servizi orientati al costo, si precisa che:
 - a. I prezzi di locazione dei siti sono pari al costo medio a metro quadrato sostenuto dall'operatore notificato ed esposto in contabilità regolatoria; il costo complessivo è valutato per la sola parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle aree non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio;
 - b. I prezzi dei servizi accessori dell'offerta di co-locazione, inclusi gli apparati forniti da Telecom Italia nell'ambito del servizio di co-locazione virtuale, sono formulati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni di cui alla contabilità regolatoria dell'operatore notificato;
 - c. Per il servizio di ADSL su linea ISDN, gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso.
 - d. Il prezzo dell'attività di riordino dei permutatori è pari al costo dell'attività ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascuno, incluse quelle dell'operatore notificato.

Art. 35

(Principi generali e struttura dei costi del servizio di accesso condiviso)

1. La struttura del prezzo del servizio di accesso condiviso è articolata in un canone mensile ed in contributi "una tantum" relativi ad attività a vuoto e attività in centrale.
2. I costi ammessi ai fini della determinazione del prezzo del servizio di accesso condiviso sono esclusivamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio.
3. Il valore del canone è legato solo ai costi di fornitura del servizio di accesso condiviso aggiuntivi rispetto a quelli legati alla fornitura del servizio di telefonia vocale e non contiene i costi comuni. I costi comuni sono quelli legati a tutti gli elementi della rete di distribuzione ed alle attività svolte per la fornitura del servizio di telefonia vocale e che sono già coperti dalle tariffe relative a tali servizi.
4. Telecom Italia introduce un servizio di accesso disaggregato dedicato relativo alla gestione dei soli servizi xDSL (*unbundling* dati). Gli spazi impiegati al permutatore dell'operatore notificato sono i medesimi di quelli impiegati nel servizio di accesso disaggregato condiviso.
5. Nel caso in cui l'operatore abbia richiesto il servizio di accesso condiviso, qualora l'utente disdica il contratto di accesso al dettaglio con l'operatore notificato, il canone per il servizio diventerà quello relativo al servizio di accesso *unbundling* dati. Poiché la migrazione non si accompagna a variazioni catene impiantistiche, non è dovuto alcun contributo di trasformazione.
6. L'operatore notificato introduce condizioni gestionali di *provisioning* ed *assurance* per il servizio di accesso disaggregato dedicato relativo alla gestione dei soli servizi xDSL identiche a quelle previste per i servizi di *full unbundling*. Le condizioni economiche del servizio *unbundling* dati sono le medesime di quelle previste per il servizio di *full unbundling* ed il servizio è fornito su linea attiva e non attiva.

Art. 36

(Network Cap)

1. I canoni ed i contributi per i servizi di accesso disaggregato sono regolati per gli anni 2006 e 2007 dal meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi (*network cap*) di cui al presente articolo.
2. Sono definiti i seguenti panieri:
 - a. Paniere A
 - i. Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
 - ii. Contributo fornitura per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;

- iii. Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
- iv. Contributo disattivazione singola coppia metalliche per servizio ULL;
- v. Contributo disattivazione due coppie metalliche per servizio ULL;
- vi. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL;
- vii. Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL;
- viii. Contributo per intervento di *assurance* in SLA plus;
- ix. Contributo in caso di permuta nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL;
- x. Contributo in caso di permuta nell'attivazione due coppie non attiva per servizio ULL;
- xi. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL;
- xii. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL;
- xiii. Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
- xiv. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
- xv. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
- xvi. Contributi fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL;
- xvii. Contributi fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA;
- xviii. Contributo in caso di permuta nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL a livello sottorete locale
- xix. Contributo in caso di permuta nell'attivazione due coppie non attive per servizio ULL a livello sottorete locale
- xx. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale
- xxi. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale
- xxii. Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL in ULL a livello sottorete locale;
- xxiii. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA a livello sottorete locale;

- xxiv. Contributo disattivazione singola coppia metallica a livello sottorete locale;
- xxv. Contributo disattivazione due coppie metalliche a livello sottorete locale;
- xxvi. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza a livello sottorete locale;
- xxvii. Contributo rimozione della coppia metallica a livello sottorete locale.

b. Paniere B

- i. Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito dall'operatore;
- ii. Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia;
- iii. Contributo di trasformazione da accesso condiviso a *full unbundling*;
- iv. Contributo di predisposizione *splitter* al permutatore;
- v. Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso;
- vi. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio accesso condiviso;
- vii. Canone mensile accesso condiviso;
- viii. Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso;
- ix. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio accesso condiviso;
- x. Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso.

c. Paniere C

- i. Contributo attivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
- ii. Contributo di fornitura a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
- iii. Contributo di manutenzione a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
- iv. Canone mensile prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
- v. Contributo di disattivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra;

d. Paniere D

- i. Contributo attivazione canale numerico presso SL (distinto per velocità);
- ii. Contributo attivazione canale numerico presso SGU (distinto per velocità);
- iii. Contributo di manutenzione a vuoto del canale numerico;
- iv. Contributo di fornitura a vuoto del canale numerico;
- v. Canone mensile canale numerico presso SL (distinto per velocità);
- vi. Canone mensile canale numerico presso SGU (per fasce chilometriche e velocità);
- vii. Contributo di disattivazione canale numerico (distinto per velocità);

3. Ai fini dell'approvazione dell'offerta per l'anno 2006, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2004 – 30 giugno 2005, mentre i prezzi di riferimento sono quelli pubblicati nell'offerta 2005. Ai fini dell'approvazione per l'anno 2007, le quantità di riferimento sono quelle vendute nel periodo 30 giugno 2005 – 30 giugno 2006.

4. Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno il valore del singolo paniere è calcolato prima come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti e poi come prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti. La variazione percentuale del valore di ciascun paniere è soggetta ad uno specifico vincolo definito nella misura di $IPC - X$ (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT (senza tabacchi) e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi e degli gli elementi appartenenti allo stesso paniere.

5. Il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni delle quantità di riferimento.

6. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

7. L'operatore notificato, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità, le quantità di servizi vendute relative a ciascun paniere, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi terminato il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).

8. La veridicità dei dati prodotti è autocertificata da Telecom Italia, che ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice, nelle forme e modalità previste ai sensi del DPR 403/98.

9. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dei vincoli di variazione di prezzo avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento che, a tal fine, deve essere pubblicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta. Ove non diversamente previsto, le eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento disposte dall'Autorità entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno di validità dell'offerta.

10. Sulla base dell'andamento dei costi di contabilità e dei pesi relativi degli elementi appartenenti ai panieri, i valori dei vincoli di cap per gli anni 2006 e 2007 sono:

- a. Paniere a): IPC -4,75%;
- b. Paniere b): IPC -4,75%;
- c. Paniere c): IPC -4,75%;
- d. Paniere d): IPC -4,75%;

11. Ai canoni mensili di ciascun servizio si applica, come vincolo di *sub cap*, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.

12. Ai contributi relativi alle attività di manutenzione a vuoto e SLA plus, si applica, come vincolo di *sub cap*, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.

13. Ove si delineino comportamenti anticompetitivi nelle politiche di prezzo dell'operatore notificato, l'Autorità si riserva di intervenire richiedendo, nel rispetto dei vincoli di cap, la riformulazione dei prezzi dei panieri corrispondenti.

14. I servizi non inclusi nel meccanismo di controllo dei prezzi restano soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilità regolatoria.

Art. 37

(Separazione contabile ed amministrativa)

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, in linea con l'art. 2 comma 12 lett. f della legge 481 del 14 novembre 1995 e con l'art. 1 comma 8 della legge n. 249 del 31 luglio 1997, sono ribaditi gli obblighi di separazione amministrativa e contabile già in capo all'operatore notificato, come specificati dall'art. 2 della delibera n.152/02/CONS.

2. L'operatore notificato è tenuto ad assicurare la realizzazione, mediante opportune misure organizzative soggette a verifica da parte dell'Autorità, della separazione amministrativa e contabile tra le unità organizzative preposte alla vendita dei servizi finali e quelle preposte alla gestione della rete di trasporto ed accesso.

3. L'operatore notificato provvede affinché le misure adottate garantiscano:

- a) che la fornitura di servizi di accesso alle proprie unità organizzative commerciali e di rete avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi

devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS;

- b) che la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle unità organizzative interne o a società collegate o controllate;
- c) che la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle commerciali che offrono i servizi finali;
- d) che la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
- e) che i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.

4. Telecom Italia, nell'esecuzione degli accordi interni di cui alla lett. a) del comma precedente assicura la parità di trattamento interna/esterna sugli aspetti di fornitura dei servizi (*provisioning*) e di garanzia della qualità e rispondenza alle specifiche tecniche delle attività necessarie alla realizzazione degli stessi (*assurance*). Le condizioni generali di fornitura e i valori degli indicatori di qualità contenuti negli ordinativi interni per ciascun servizio all'ingrosso fornito dalle unità di rete di Telecom Italia alle proprie unità commerciali sono le medesime offerte agli operatori alternativi per i corrispondenti servizi di rete.

5. La separazione contabile ed amministrativa adottata dall'operatore notificato garantisce una opportuna visibilità dei centri di costo delle funzioni operative di rete distinti da quelli delle attività commerciali. I dati contabili prodotti devono riportare in dettaglio l'evidenza separata dei dati relativi ai trasferimenti interni tra le unità commerciali e quelle di fornitura di servizi all'ingrosso.

6. L'operatore notificato deve inoltre comunicare all'Autorità le modalità e le condizioni di fornitura previste negli ordinativi interni e negli accordi tra funzioni di rete ed operatori alternativi, ivi inclusi gli indicatori di qualità di cui al comma 3, lett. a, nonché ogni altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento.

7. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione periodica da parte dell'operatore notificato. Tale relazione, da presentarsi ogni sei mesi, riporta una tabella comparativa dei valori degli indicatori di cui all'allegato C della delibera n. 152/02/CONS, in modo tale che sia possibile verificare la qualità erogata alle proprie funzioni commerciali e agli operatori alternativi che fanno uso dei medesimi beni intermedi.

8. L'operatore notificato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.

Art. 38

(Contenuti dell'Offerta di Riferimento)

1. L'Offerta di Riferimento contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei seguenti servizi:

- a. servizio di accesso disaggregato alla rete metallica;
- b. servizi di co-locazione ed altri servizi accessori;
- c. servizio di prolungamento dell'accesso;
- d. servizio di canale numerico;
- e. servizio di accesso condiviso;
- f. servizio di accesso alla sottorete locale;
- g. servizio di raccordi interni di centrale;

I servizi accessori di cui al punto b) includono, tra l'altro, gli apparati xDSL per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati a carico dell'operatore notificato, il servizio di riordino dei permutatori.

Con riferimento ai prezzi dei servizi di co-locazione "a progetto", uno specifico e separato allegato dell'Offerta di Riferimento riporta prezzi indicativi unitari per ciascuna possibile attività oggetto di preventivo.

2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali:

- a) per la effettiva operatività dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
- b) per la richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione, contemplando anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
- c) per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con l'operatore notificato;
- d) per consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo;

- e) per la raccolta e gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
3. Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono atte ad assicurare almeno:
- a) la fornitura di Number Portability anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN dell'operatore notificato;
 - b) la possibilità di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di Number Portability o dei servizi di accesso disaggregato, ancorché precedentemente richiesti in modalità congiunta e relativi al medesimo cliente;
 - c) adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra più ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero e/o multisede, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di Number Portability;
 - d) la possibilità, su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato, senza necessità di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di Number Portability associata.
 - e) la migrazione del cliente senza disservizi da servizi di accesso disaggregato condiviso a servizi di accesso completamente disaggregato e vice-versa.

Art. 39

(Service Level Agreement e Penali)

1. L'offerta di riferimento riporta in allegato una proposta di Service Level Agreement (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti.
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Service Level Agreement è soggetto a sanzioni pecuniarie e al pagamento di penali tali da limitare possibili pratiche anticoncorrenziali.
3. I termini e le condizioni contenuti in tale Service Level Agreement dovranno, laddove applicabili, essere consistenti con i livelli di servizio offerti da parte dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.
4. Le modalità di trasmissione e di gestione delle richieste di assurance per i servizi di accesso disaggregato condiviso e di *full unbundling* e di co-locazione sono definite su

criteri di massima efficienza ed adottano i più evoluti mezzi di comunicazione informatici.

5. L'Offerta di Riferimento contiene anche uno SLA di assurance migliorativo su base chiamata e le relative penali, nonché condizioni di SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi per il servizio di Shared Access.

6. Il *Service Level Agreement* per i servizi di co-locazione, prevede tempi certi di consegna, garantiti da penali, per gli studi di fattibilità dei servizi di predisposizione dei siti e di raccordi interni di centrale e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica;

7. Per i raccordi interni di centrale, i tempi di provisioning e le penali sono quelle previste nel *Service Level Agreement* per servizi di co-locazione;

8. Il *Service Level Agreement* prevede i seguenti tempi massimi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato:

<i>Provisioning Servizio</i>	<i>Tempo</i>	
	95% dei casi	100% dei casi
Rete metallica: coppia attiva	7gg solari	10gg solari
Rete metallica: coppia non attiva (GNR-PBX)	7gg solari	10gg solari
Rete metallica: coppia non attiva	7gg solari	10gg solari
Prolungamento dell'accesso in fibra ottica	15gg solari	20gg solari
Canale numerico	15gg solari	20gg solari

L'operatore notificato, nel rispetto di quanto all'art. 6 comma 4, in caso di riduzione nei tempi di fornitura dei servizi di accesso all'utenza finale, aggiorna le tempistiche di attivazione di cui alla presente tabella garantendo comunque tempi di attivazione per il 100% dei casi migliorativi rispetto a quelli forniti alla propria clientela finale.

9. I tempi massimi di fornitura per il servizio di co-locazione sono i seguenti:

Servizio	SLA
Offerta per servizi di co-locazione e per raccordi interni tra Operatori	Entro 15 giorni lavorativi nell'100% dei casi

Valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori	
Analisi della documentazione tecnica fornita dall'Operatore	Entro 15 gg lavorativi nel 80% dei casi
Verifiche delle ditte degli Operatori	
<p>Processo di Qualificazione comprensivo delle valutazioni di Base, Economico/finanziaria e Tecnico organizzativa.</p> <p>Processo di verifica del subappalto comprensivo di analisi documentale verifiche tecniche</p>	<p>Esiti delle verifiche comunicati all'Operatore entro 21 giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste per almeno l'80% dei casi, condizionatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricezione da parte di Telecom Italia di tutte le informazioni necessarie all'identificazione delle ditte nell'ambito della fase negoziale precedente la formalizzazione delle offerte per la predisposizione dei siti da parte di T.I. • n° totale di richieste di qualificazione/verifiche di subappalto mensili (da parte di tutti gli operatori) < 10
Provisioning per il servizio di co-locazione in sala interna	
Servizio di co-locazione con strutture da realizzare e materiali da approvvigionare per sito specifico	Entro 90 giorni lavorativi nel 100% dei casi

Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli con opere infrastrutturali da realizzare e materiali da approvvigionare su sito già adeguato (comprende eventuale predisposizione pots/splitter)	Entro 45 giorni lavorativi nel 100% dei casi
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli senza realizzazione di opere infrastrutturali e senza approvvigionamento di materiali.	Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
Provisioning per il servizio di co-locazione in shelter	
Servizio di co-locazione in shelter con strutture da realizzare e materiali da approvvigionare per sito specifico	Entro 90 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
Ampliamento di raccordi e/o incremento di moduli con opere infrastrutturali da realizzare e materiali da approvvigionare. (comprende eventuale predisposizione pots/splitter). Realizzazione di raccordi interni tra Operatori in sale diverse.	Entro 45 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
Ampliamento senza opere infrastrutturali con materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico.	Entro 15 giorni lavorativi nel 100% dei casi.

Provisioning per il servizio di co-locazione in sito adiacente o nelle immediate vicinanze	
Realizzazione con materiale da approvvigionare per sito specifico.	Entro 90 giorni lavorative nell'80% dei casi.
Ampliamento senza opere infrastrutturali e con materiali da approvvigionare per sito specifico (comprende eventuale predisposizione pots/splitter)	Entro 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Ampliamento con materiali di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico	Entro 20 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Provisioning per il servizio di co-locazione virtuale	
Co-locazione con acquisto ed installazione dell'apparato a cura dell'Operatore.	Entro 60 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Co-locazione con acquisto ed installazione dell'apparato a cura di Telecom Italia.	Entro 90 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Ampliamento nella stessa sala con opere infrastrutturali su raccordo esistente con materiali da approvvigionare per sito specifico. (comprende eventuale predisposizione pots/splitter)	Entro 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori entrambi co-locati nella medesima sala in modalità virtuale o	Entro 30 giorni lavorativi nell'100% dei casi.

<i>co-mingling.</i>	
Ampliamento nella stessa sala senza opere infrastrutturali con materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico.	Entro 15 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Provisioning per il servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia per servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale metallica	
Realizzazione con materiale da approvvigionare per sito specifico.	Entro 40 giorni lavorative nell'80% dei casi.
Ampliamento con materiali di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico.	Entro 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Provisioning per servizio di co-mingling	
Servizio di co-locazione con strutture da realizzare e materiali da approvvigionare per sito specifico.	Entro 60 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Ampliamento nella stessa sala con opere infrastrutturali su raccordo esistente con materiali da approvvigionare per sito specifico (comprende eventuale predisposizione pots/splitter).	Entro 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi.
Realizzazione di raccordi interni tra Operatori se entrambi sono collocati nella medesima sala in modalità virtuale o <i>co-mingling</i> .	Entro 30 giorni lavorativi nell'100% dei casi.
Ampliamento nella stessa sala senza opere infrastrutturali con materiale di consumo per cui non è necessario approvvigionamento specifico.	Entro 15 giorni lavorativi nell'80% dei casi.

10. I tempi di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore, ovvero, in caso sia richiesto uno studio di fattibilità, al termine dello SLA di consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni, ai fini del calcolo delle penali di fornitura, resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità alla risposta dell'operatore, senza tuttavia azzerarsi anche in caso di accettazione.

11. Qualora l'operatore notificato non rispetti i tempi massimi di consegna, corrisponderà all'operatore una penale pari a:

<i>Ritardo</i>	<i>Penale</i>
8-15 giorni solari	100% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
16-30 giorni solari	200% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo
Oltre il 30-esimo giorno solare	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo

12. L'operatore notificato adotta livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato nella successiva tabella. I valori indicati sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi di ritardo per la fornitura dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell'importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale.

<i>Ritardo nei tempi di consegna</i>	<i>Penale giornaliera espressa rispetto al totale dell'importo contrattuale</i>
Al di sotto di 18 giorni	1,67%
tra il 19 e 63 giorni	0,44%
tra 64 e 135 giorni	0,69%
oltre 135 giorni	0,74%

13. Il Service Level Agreement per l'attività di manutenzione correttiva è indicato nelle tabelle seguenti, relative ai vari servizi di accesso disaggregato:

Assurance per accesso disaggregato alla rete locale metallica:

<i>Key Performance Indicator</i> % guasti riparati	SLA
--	-----

Entro lo stesso giorno della segnalazione	Lun-ven	70%
Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	95%

SLA Plus Assurance:

8 h lavorative per il 95% delle richieste (orario lavorativo: 8-20 lun-ven; 8-16 sab)
(orario richiesta interventi: 8-18,30 lun-ven; 8-14 sab)
12 ore lavorative nel 100% dei casi

Assurance per canale numerico:

<i>Servizio</i>	<i>Key Performance Indicator % guasti riparati</i>	<i>SLA</i>
2 Mb/s	4,5 h lavorative	100%
> 2 Mb/s	8 ore lavorative	100%

Assurance per accesso disaggregato alla sottorete di distribuzione metallica:

<i>Key Performance Indicator % guasti riparati</i>	<i>SLA</i>	
Entro lo stesso giorno della segnalazione	Lun-ven	70%
Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	95%
Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	100%

Assurance per accesso disaggregato condiviso alla rete di distribuzione (*Shared Access*):

<i>Key Performance Indicator % guasti riparati</i>	<i>SLA</i>	
Entro lo stesso giorno della segnalazione	Lun-ven	70%
Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	95%

Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-ven	100%
---	---------	------

Assurance per il servizio di prolungamento dell'accesso in fibra:

<i>Servizio</i>	<i>Key Performance Indicator % guasti riparati</i>	<i>Segnalazione guasto</i>	<i>SLA</i>
Fibra ottica	Entro 12 ore	8-16 lun-ven	90%
	Entro 16 ore	16-8 lun-ven, 0-24 sab-dom-FI	90%
	Entro 24 ore	8-16 lun-ven	100%

In caso di variazioni dei tempi di ripristino previsti dalle proprie offerte *retail*, l'operatore notificato garantisce, nel rispetto di quanto all'art. 6 comma 4, che i tempi di ripristino di cui alle precedenti tabelle siano comunque inferiori a quelli previsti per la propria clientela finale.

14. In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, l'operatore notificato corrisponde all'Operatore le penali descritte nel seguito, da corrispondere con cadenza trimestrale:

- a. Penali per assurance per il servizio di accesso disaggregato alla rete metallica, accesso disaggregato alla sottorete metallica e acceso disaggregato condiviso alla rete metallica: 100% del canone mensile ogni 2 giorni di ritardo
- b. Penali per assurance per i servizi di canale numerico:

<i>Ritardo</i>	<i>Penale come % del canone mensile</i>
4 ore	25%
5-8 ore	100%
8-10 ore	200%
Ogni ora oltre la decima	200% del canone mensile + 200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo

- c. Penali per assurance per i servizi di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo:

<i>Ritardo</i>	<i>Penale come % del canone mensile</i>
4 ore	10%
5-8 ore	25%
9-10 ore	50%
11-15 ore	100%
Ogni ora oltre la quindicesima	100% del canone mensile + 100% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo

- d. Penali nel caso di SLA plus Assurance: viene calcolato un importo, aggiuntivo rispetto a quello determinato per il ritardo di ripristino, calcolato in termini di riduzione percentuale progressiva dell'importo totale dovuto per il monte interventi per i quali è stato richiesto lo SLA Plus, secondo le regole della tabella successiva:

<i>Livello di servizio raggiunto (a consuntivazione o trimestrale)</i>	<i>Penale</i>
Fino a -5%	1% dell'importo pattuito per ogni pp di scostamento
Da -5% a -10%	2% dell'importo pattuito per ogni pp di scostamento
Da -10% a -15%	3% dell'importo pattuito per ogni pp di scostamento
Oltre -15%	4% dell'importo pattuito per ogni pp di scostamento

15. Il Service Level Agreement per l'attività di manutenzione dei servizi di co-locazione è indicato nelle tabelle seguenti:

Assurance per servizio di co-locazione virtuale:

<i>Key Performance Indicator</i>	<i>SLA</i>	
Tempo di inizio intervento presso la sala	8 ore	90% dei casi
	12 ore	100% dei casi

Assurance per i raccordi interni fra Operatori:

<i>Key Performance Indicator</i>	<i>SLA</i>		
Tempo di ripristino dei raccordi	8-16 lun-ven	10 ore	100%
	16-8 lun-ven; 0-24 sab-dom-FI	14 ore	100%

16. Le penali previste in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino di cui al comma precedente sono le seguenti:

Penali per servizio di co-locazione virtuale:

<i>Ritardo di espletamento</i>	<i>% prezzo intervento</i>
Fino a 4 ore lavorative	50%
Oltre 4 ore lavorative	80%
Oltre 8 ore lavorative	100%

Penali per i raccordi interni fra Operatori:

<i>Ritardo di espletamento</i>	<i>% canone annuo</i>
Per ogni ora	2%

17. Telecom Italia introduce penali sul rispetto dei tempi di ripristino per tutti i servizi di co-locazione, laddove attualmente non siano previste (in sala interna, in *shelter*, in sito adiacente, *co-mingling*).

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

Disposizioni transitorie

1. L'operatore notificato applica per gli anni 2005 e 2006 una riduzione del 30% su canoni e contributi dei circuiti di prolungamento dell'accesso in fibra.

Art. 41

Disposizioni finali

1. Telecom Italia ripubblica la propria Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato per l'anno 2006 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2.

2. Il processo di implementazione delle procedure di passaggio concordate tra gli operatori, di cui agli artt. 17, 18 e 20, è avviato da Telecom Italia alla notifica del presente provvedimento, coinvolgendo tutti gli operatori interessati, e viene vigilato dall'Autorità che, qualora lo ritenga necessario, sentite anche le associazioni dei consumatori, si riserva di introdurre eventuali adeguamenti e correttivi, prima che le procedure divengano operative.

3. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia.

4. Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione Europea.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola